



HEALTH ITALIA SPA

sede legale in Roma, Via Antelao 2,  
sede operativa in Formello, Via di Santa Cornelia 9  
C.F. e Partita IVA 08424020967  
numero REA RM - 1395079  
Capitale sociale 18.978.097,00 int.vers.

## **ORGANI SOCIALI**

### **Consiglio di Amministrazione**

*Presidente*

Roberto Anzanello

*Amministratore delegato*

Livia Foglia

*Amministratori*

Oscar Pischeddu

Chiara Fisichella (indipendente)

Andrea Di Dio (indipendente)

Paolo Polidoro (indipendente)

### **Collegio Sindacale**

*Presidente*

Massimo D'Agostino

*Sindaci effettivi*

Paolo Lombardo

Agostino Galdi

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Assemblea degli azionisti del 26 novembre 2024 (in prima convocazione) e del 28 novembre 2024 (in seconda convocazione)

Signori Azionisti,

la presente relazione (la "**Relazione**") è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A. (la "**Società**" o "**Health Italia**") per illustrare le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 26 novembre 2024 alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 novembre 2024, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

#### A) Sede straordinaria

1. Modifica degli articoli 6, 14, 16, 19, 20, 23, 27 e 35 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### B) Sede ordinaria

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Distribuzione di un dividendo straordinario in natura, sotto forma di azioni della partecipata Rebirth S.p.A., condizionatamente: (i) all'avvenuta ammissione delle azioni Rebirth S.p.A. alle negoziazioni su Euronext Growth Paris; e (ii) alla fissazione di un prezzo iniziale di collocamento delle azioni Rebirth S.p.A. non inferiore a Euro 1,8 per azione.

**Sede straordinaria**  
**Primo punto all'ordine del giorno**

**1. Modifica degli articoli 6, 14, 16, 19, 20, 23, 27 e 35 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno in sede straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica allo statuto sociale della Società attualmente vigente.

Le proposte di modifica statutaria

La proposta di modifica dell'articolo 6 consiste nell'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie di Health Italia, mentre le proposte di modifica degli articoli 14, 16, 23 e 35 dello Statuto consistono in un adeguamento dello stesso alla normativa vigente, unitamente ad un idoneo recepimento di tutte disposizioni regolamentari applicabili in linea con la prassi delle società ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

Infine, le proposte di modifica degli articoli 19, 20 e 27 dello Statuto consistono nell'inserimento delle seguenti previsioni:

- la possibilità, ove consentito dalla legge applicabile, di svolgere le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, nonché le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (teleconferenza e videoconferenza), omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento delle stesse, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante;
- la possibilità che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, al quale potranno essere conferite deleghe o sub-deleghe, ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del TUF.

Le proposte di modifica concernenti lo svolgimento delle Assemblee e delle riunioni consiliari esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione hanno lo scopo di garantire la massima flessibilità ed efficienza organizzativa in relazione alle modalità di svolgimento delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società, sulla base ed in applicazione dei recenti regimi normativi e dei consolidati orientamenti notarili in materia.

Con espresso riferimento alle riunioni assembleari, la previsione si inserisce nell'alveo della interpretazione normativa del Consiglio Notarile di Milano che, con la Massima n. 200 del 23 Novembre 2021 ("*Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione*"), ha ritenuto che fossero "*legittime le clausole statutarie di s.p.a. [...] che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione*".

Nel corso degli ultimi anni, il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente il crescente utilizzo delle modalità "da remoto" e, in particolare, in occasione delle adunanze dell'Assemblea tenutasi senza la partecipazione fisica dei soci e tramite l'esclusivo conferimento di deleghe al rappresentante designato, ha potuto constatare che tali modalità organizzative hanno facilitato la partecipazione degli azionisti e reso più agile lo svolgimento della riunione senza comprometterne la qualità.

Così come evidenziato dal Consiglio Notarile di Milano a commento della Massima sopra citata, si ritiene

che le suddette clausole statutarie non si pongano in contrasto con il dettato letterale delle norme del codice civile in tema di convocazione delle assemblee, né costituiscano una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, ma anzi, in una certa misura, favoriscano, anche alla luce delle attuali soluzioni tecnologiche generalmente disponibili, la partecipazione alle assemblee e il dialogo tra i partecipanti, nonché, più in generale, l'esercizio dei diritti sociali.

Pertanto, nella medesima ottica di flessibilità e in assenza di alcun ostacolo normativo, si considera, altresì, opportuno procedere all'eliminazione del riferimento alla necessità che, nel caso in cui anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione della Società si tengano tramite mezzi di telecomunicazione, risulti necessaria la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante. In particolare, tale presenza congiunta era stata originariamente considerata necessaria per la sua funzionalità alla formazione contestuale del verbale della riunione, sottoscritto sia dal Presidente che dal soggetto verbalizzante (o unicamente da quest'ultimo in caso di verbale in forma pubblica). Tuttavia, essendosi ormai consolidato l'orientamento secondo cui, nel caso di adunanze da tenersi mediante mezzi di telecomunicazione, il verbale può essere redatto e sottoscritto in un momento successivo a quello della riunione, non si rinvengono più ragioni per mantenere la precisazione in oggetto.

L'inserimento della previsione inerente lo svolgimento delle Assemblee esclusivamente tramite il rappresentante designato, in virtù del nuovo articolo 135-*undecies*.1 del TUF introdotto dall'articolo 11 della legge n. 21/2024 (la "**Legge Capitali**"), consente invece al Consiglio di Amministrazione di decidere in occasione delle singole riunioni assembleari se adottare la modalità di partecipazione e voto assembleare in via esclusiva mediante il rappresentante designato dandone comunicazione nell'avviso di convocazione, salva la facoltà di stabilire che l'intervento in Assemblea avvenga nelle altre forme previste dalla legge.

L'introduzione dell'articolo 135-*undecies*.1 del TUF da parte dall'articolo 11 della Legge Capitali ha reso, invece, permanente la possibilità di svolgere le assemblee societarie ordinarie e straordinarie con le medesime modalità che sono state utilizzate per consentire l'espressione del diritto di voto anche nel contesto della pandemia da COVID-19.

La relazione di accompagnamento al nuovo testo normativo indica espressamente che si è tenuto conto dell'esperienza operativa di epoca emergenziale che ha dimostrato, da una parte, l'efficienza dell'utilizzo del rappresentante designato in via esclusiva e, dall'altra, la compatibilità dello strumento con i diritti di informazione e voto del socio di cui variano esclusivamente forme, modalità e tempi di esercizio.

La proposta che si sottopone all'Assemblea segue, d'altra parte, l'evoluzione del modello assembleare delle società quotate che risultano sempre meno frequentemente luoghi di formazione contestuale di idee, di opinioni, di dibattito e scambio sui punti all'ordine del giorno, e sempre più spesso mero luogo di espressione di un diritto di voto i cui contenuti si formano generalmente ancora prima della adunanza, sulla base dei flussi informativi garantiti dalla legge tra soci e Società.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto, alla luce dell'esperienza maturata in epoca emergenziale, che la proposta di modifica statutaria attribuisca una utile ed efficiente alternativa per lo svolgimento delle riunioni assembleari.

Al fine di facilitare l'individuazione delle variazioni proposte, si riporta di seguito, per ciascuna disposizione statutaria oggetto di proposta di modifica, nella colonna a sinistra il testo vigente, mentre in quella a destra il nuovo testo proposto.

In particolare, con riferimento al nuovo testo, si è proceduto come segue:

- (a) le parole di cui si propone la soppressione sono evidenziate con carattere barrato; e
- (b) le parole di cui si propone l'inserimento sono evidenziate con carattere grassetto.

Testo vigente	Testo proposto
---------------	----------------

Articolo 6 – Capitale sociale	Articolo 6 – Capitale sociale
<p>Il capitale sociale ammonta ad Euro 18.978.097,00 (diciottomilioninovecentosettantottonovantasette /00) ed è suddiviso in n. 189.780 (centottantanovemilasettecentottanta/00) azioni del valore nominale di 100,00 (cento) euro ciascuna.</p> <p>Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge.</p> <p>Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge. In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Cod. Civ.</p>	<p>Il capitale sociale ammonta ad Euro 18.978.097,00 (diciottomilioninovecentosettantottomilanovantasette /00) ed è suddiviso in n. 189.780 (centottantanovemilasettecentottanta/00) azioni <b>senza indicazione del valore nominale</b> del <del>valore nominale di 100,00 (cento) euro ciascuna.</del></p> <p>Il capitale può essere aumentato con l'emissione di nuove azioni, anche di categorie speciali, mediante delibera dell'assemblea straordinaria, che determinerà i privilegi e diritti spettanti a tali azioni nei limiti consentiti dalla legge.</p> <p>Il capitale può inoltre essere aumentato mediante conferimenti in natura, osservando le disposizioni di legge. In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, Cod. Civ.</p>

\*\*\*

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 14 – Obbligo di informazioni sulle partecipazioni rilevanti</p>	<p>Articolo 14 – Obbligo di informazioni sulle partecipazioni rilevanti</p>
<p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).</p> <p>Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan quale "Partecipazione Significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) è</p>	<p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).</p> <p>Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan quale "Partecipazione Significativa" (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) è</p>

<p>tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.</p> <p>La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.</p>	<p>tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro <del>5</del> <b>4</b> giorni di negoziazioni <b>(o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa applicabile)</b> decorrenti dal giorno in cui <del>è stata effettuata l'</del> <b>è venuto a conoscenza dell'</b>operazione <b>o degli eventi</b> che hanno comportato il "Cambiamento Sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica verrà comunicata anche al pubblico attraverso il sito web della Società.</p> <p><del>La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.</del></p> <p><b>Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente alle azioni e agli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. In caso d'inosservanza di tale sospensione, la deliberazione dell'assemblea o il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. Il Consiglio di amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.</b></p> <p>L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della partecipazione significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.</p>
---	---

\*\*\*

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 16 – Competenza dell'Assemblea ordinaria</p>	<p>Articolo 16 – Competenza dell'Assemblea ordinaria</p>
<p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della</p>	<p>L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. Sono in ogni caso di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della</p>

<p>società partecipata.</p> <p>Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;</li> <li>- cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.</li> </ul> <p>La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p>	<p>società partecipata.</p> <p>Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;</li> <li>- cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.</li> </ul> <p>La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, <b>salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente Azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.</b></p>
---	--

\*\*\*

Testo vigente	Testo proposto
---------------	----------------

Articolo 19 – Intervento all’Assemblea	Articolo 19 – Intervento all’Assemblea
<p>La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p>	<p>La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p><b>Finché le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell’Unione Europea o su un altro sistema multilaterale di negoziazione, l’assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l’intervento esclusivo, ai sensi dell’art. 135-undecies.1 del TUF, del rappresentante designato di cui all’art. 135-undecies del TUF, se così previsto dal Consiglio di amministrazione nell’avviso di convocazione. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF.</b></p>

\*\*\*

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 20 – Intervento mediante mezzi di telecomunicazione</p> <p>L’Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. È pertanto necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</li> <li>- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</li> <li>- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli</li> </ul>	<p>Articolo 20 – Intervento mediante mezzi di telecomunicazione</p> <p>L’Assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, <b>ove di volta in volta così deciso dal Consiglio di amministrazione, in via alternativa o anche esclusivamente</b>, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. È pertanto necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sia consentito al <b>Presidente</b> dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</li> <li>- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di</li> </ul>

<p>argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.</p>	<p>verbalizzazione;</p> <p>- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; .</p> <p><del>vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.</del></p>
--	---

\*\*\*

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 23 – Consiglio di Amministrazione</p>	<p>Articolo 23 – Consiglio di Amministrazione</p>
<p>L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'assemblea e possono essere rieletti.</p> <p>Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza e di onorabilità rispettivamente previsti dall'art. 147-ter e dall'art. 147-quinquies del TUF.</p> <p>La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.</p> <p>Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista.</p> <p>Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del TUF.</p> <p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso</p>	<p>L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri nominati dall'Assemblea. <b>Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF.</b> I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'assemblea e possono essere rieletti.</p> <p>Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza <del>e di onorabilità</del> <b>rispettivamente</b> previsti dall'art. 147-ter <del>e dall'art. 147-quinquies</del> del TUF.</p> <p>La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.</p> <p>Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista.</p> <p>Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da più di sette membri, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del</p>

<p>la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.</p> <p>Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.</p> <p>Risulteranno eletti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e</li> <li>- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.</li> </ul> <p>In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica. Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad</p>	<p>TUF.</p> <p>Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.</p> <p>Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.</p> <p>Risulteranno eletti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e</li> <li>- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.</li> </ul> <p>In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica. Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro</p>
---	--

<p>accettare la carica.</p> <p>Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge. Pertanto, in tale ipotesi non sarà applicata la procedura del voto di lista.</p> <p>Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.</p>	<p>sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica.</p> <p>Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge. Pertanto, in tale ipotesi non sarà applicata la procedura del voto di lista.</p> <p>Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.</p>
---	---

\*\*\*

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 27 – Consiglio di Amministrazione in teleconferenza</p>	<p>Articolo 27 – Consiglio di Amministrazione in teleconferenza</p>
<p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il soggetto che presiede la riunione e il segretario.</p>	<p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. <del>Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il soggetto che presiede la riunione e il segretario.</del></p>

\*\*\*

Testo vigente	Testo proposto
<p>Articolo 35 – Collegio sindacale</p>	<p>Articolo 35 – Collegio sindacale</p>
<p>Il Collegio Sindacale si compone di tre membri</p>	<p>Il Collegio Sindacale si compone di tre membri</p>

effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum vitae professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;

- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior

effettivi e due membri supplenti, **in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge**, nominati dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i curriculum vitae professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri

<p>numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>effettivi ed un supplente;</p> <p>- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.</p> <p>Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.</p> <p>Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.</p>
---	--

*Diritto di recesso ex art. 2347 del Codice Civile*

Le modifiche agli articoli 6, 14, 16, 19, 20, 23, 27 e 35 dello Statuto sociale, proposte dal Consiglio di Amministrazione, non comportano il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile, né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente

**proposta di deliberazione**

*“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Health Italia S.p.A.,*

- *udita l’esposizione del Presidente,*
- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,*

*delibera*

- *di modificare gli articoli 6, 14, 16, 19, 20, 23, 27 e 35 dello statuto sociale di Health Italia S.p.A. come risultanti nel testo riportato nella Relazione illustrativa degli amministratori;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l’iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni di Borsa Italiana e/o dell’Autorità”.*

**Sede ordinaria**  
**Primo punto all'ordine del giorno**

**1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in data odierna in sede ordinaria per analizzare la proposta relativa all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile e dell'articolo 132 del TUF.

Con delibera assunta il 09 febbraio 2023 questa Assemblea ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni ordinarie della Società. L'autorizzazione all'acquisto aveva durata di 18 mesi dalla data della suddetta delibera e, pertanto, è scaduta in data 09 agosto 2024, mentre l'autorizzazione alla disposizione venne concessa senza limiti temporali. Appare opportuno che alla Società sia attribuita nuovamente la facoltà di procedere all'acquisto di azioni proprie. Viene quindi proposto ai signori azionisti di deliberare una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie nei termini illustrati nella presente Relazione.

**Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

La richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, oggetto della presente proposta, è richiesta al fine di attribuire alla Società una facoltà che potrà essere esercitata:

- disporre di azioni da cedere in attuazione di piani di compensi con assegnazione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni della Società (quali piani di stock grant, di stock option e, più in generale, piani azionari e piani di strumenti finanziari scambiabili con azioni della Società) in favore di esponenti aziendali, dipendenti e/o collaboratori;
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società o per società dalla stessa controllate, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società o di società dalla stessa controllate;
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nell'ambito di operazioni di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni al fine di incrementare la partecipazione di Health Italia in società controllate, nel più ampio progetto di riorganizzazione del Gruppo;
- compiere, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.

**Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni proprie alle quali si riferisce l'autorizzazione**

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto anche in più tranches, di azioni ordinarie Health Italia, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie Health Italia di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile (alla data della presente Relazione, detto limite è fissato in un quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2357, comma 3, c.c.).

Si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per individuare l'ammontare di azioni da acquistare in relazione alle finalità indicate al paragrafo 1 che precede, anteriormente all'avvio di ciascun singolo programma di acquisto, nel rispetto del limite massimo di cui sopra.

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale di Health Italia ammonta a Euro 18.978.097,00 ed è suddiviso in n. 189.780 azioni di valore nominale pari a € 100,00. La Società detiene n. 321 azioni proprie pari allo 0,17% del capitale sociale.

### **Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, c.c.**

Come sopra indicato al paragrafo 2, in qualunque momento il numero massimo di azioni proprie possedute da Health Italia, tenuto anche conto delle azioni ordinarie eventualmente possedute da società controllate, non dovrà mai superare il limite massimo stabilito dalla normativa pro tempore applicabile.

L'acquisto di azioni proprie dovrà comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione e, in occasione dell'acquisto e della alienazione delle azioni proprie, saranno effettuate le necessarie appostazioni contabili in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili.

#### **Durata dell'autorizzazione richiesta.**

L'autorizzazione all'acquisto è richiesta per un periodo massimo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui l'Assemblea degli Azionisti avrà adottato la relativa deliberazione.

L'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie acquistate a norma dell'articolo 2357 del codice civile è richiesta senza limiti temporali.

#### **Corrispettivo minimo e massimo.**

L'acquisto e la vendita di azioni proprie potranno essere effettuati, in conformità con le disposizioni normative e regolamentari applicabili:

- (i) ad un prezzo minimo non inferiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione;
- (ii) ad un prezzo massimo non superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione.

Tali limiti di prezzo potranno tuttavia non essere applicati nei casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione.

#### **Modalità attraverso le quali potranno essere effettuate le operazioni di acquisto di azioni proprie.**

L'effettuazione degli acquisti avverrà secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione, che nell'acquistare le azioni proprie garantirà la parità di trattamento tra gli azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità all'art. 132 TUF, all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), alle modalità e nei limiti operativi del MAR, ivi incluse le Prassi di Mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 MAR, del Regolamento (EU) 2016/1052 e della normativa generale e di settore applicabile.

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti secondo qualsivoglia delle modalità consentite dall'art. 144-bis, comma 1, del Regolamento emittenti (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna per corrispondere alle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria o della cessione di diritti reali o personali o prestito titoli – da eseguirsi sia direttamente sia per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione propone da ultimo all'Assemblea che le operazioni di disposizione delle

azioni proprie siano effettuate in qualsiasi momento in tutto o in parte anche prima di aver esaurito gli acquisti, nei modi e nelle forme ritenute più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia pro tempore vigenti e evitando che ordini di acquisto vengano inseriti nel mercato con modalità particolari che possano incidere significativamente sul processo di formazione dei prezzi o dar vita a una pressione continua che soffochi la libera interazione di domanda e offerta o, ancora, con una precisa tempistica che risulti funzionale all'esecuzione di altre finalità non legittime.

L'emittente potrà delegare a un intermediario specializzato l'incarico di coordinare ed eseguire le operazioni su azioni proprie.

Si precisa che l'autorizzazione alla disposizione di azioni proprie di cui alla presente proposta dovrà intendersi rilasciata anche con riferimento alle azioni proprie eventualmente già possedute da Health Italia alla data della delibera assembleare autorizzativa.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente

### **proposta di deliberazione**

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Health Italia S.p.A., vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

*delibera*

*di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso l'Amministratore delegato, anche a mezzo di delegati, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile, nonché dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, stabilendo che:*

*(i) L'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie avvenga per le seguenti finalità:*

- disporre di azioni da cedere in attuazione di piani di compensi con assegnazione, a titolo oneroso o gratuito, di azioni della Società (quali piani di stock grant, di stock option e, più in generale, piani azionari e piani di strumenti finanziari scambiabili con azioni della Società) in favore di esponenti aziendali, dipendenti e/o collaboratori;*
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e/o strategico per la Società o per società dalla stessa controllate, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società o di società dalla stessa controllate;*
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nell'ambito di operazioni di scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni al fine di incrementare la partecipazione di Health Italia in società controllate, nel più ampio progetto di riorganizzazione del Gruppo;*
- compiere, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti.*

*(ii) L'autorizzazione è concessa per l'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie della Società, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni di volta in volta eventualmente detenute in portafoglio dalla Società e dalle società controllate, non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società.*

*(iii) In conformità dell'art 2357, comma 1, del Codice civile, gli acquisti di azioni proprie dovranno comunque avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.*

*Inoltre, potranno essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.*

*(iv) L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è conferita per il termine massimo consentito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile, ossia 18 (diciotto) mesi, come previsto dall'art. 2357, secondo comma del Codice civile, con facoltà del Consiglio di amministrazione e per esso dell'Amministratore delegato, di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.*

*(v) Gli acquisiti potranno essere effettuati ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dai rispettivi titoli nel giorno di negoziazione precedente alla data di ogni singola operazione, fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione.*

*(vi) L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è concessa senza limiti temporali. L'utilizzo ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, potrà avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni ordinarie proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque già in portafoglio della Società mediante alienazione delle stesse sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan o al di fuori di detto sistema, eventualmente anche mediante cessione di diritti reali e/o personali, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli, con i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente proposta, fermo restando che gli atti dispositivi effettuati nell'ambito di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo ed in linea con l'operazione, in ragione delle caratteristiche e della natura dell'operazione stessa e tenuto anche conto dell'andamento del titolo.*

*(vii) Le operazioni di disposizione delle azioni ordinarie proprie in portafoglio dovranno essere effettuate in ogni caso nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in tema di esecuzione delle negoziazioni sui titoli ammessi al sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, ivi incluse le prassi ammesse a norma dell'art. 13 MAR, e potranno avvenire in una o più soluzioni, e con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.”*

\*\*\*

## Secondo punto all'ordine del giorno

- Distribuzione di un dividendo straordinario in natura, sotto forma di azioni della partecipata Rebirth S.p.A., condizionatamente: (i) all'avvenuta ammissione delle azioni Rebirth S.p.A. alle negoziazioni su Euronext Growth Paris; e (ii) alla fissazione di un prezzo iniziale di collocamento delle azioni Rebirth S.p.A. non inferiore a Euro 1,8 per azione.**

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per discutere e deliberare la proposta di distribuzione di un dividendo straordinario in natura, sotto forma di azioni della società Rebirth S.p.A. (“**Rebirth**” o la “**Partecipata**”) detenute da Health Italia.

La proposta di distribuzione di un dividendo straordinario ha la finalità principale di riconoscere un premio ai propri azionisti in considerazione del fatto che ad oggi, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, la quotazione delle azioni della Società non ha ancora espresso il proprio potenziale e il mercato non ha ancora pienamente riconosciuto le opportunità derivanti dal percorso strategico intrapreso dalla Società, ivi compreso quello della progressiva dismissione della componente immobiliare del gruppo.

La proposta in discussione si inquadra nel contesto del processo di ammissione alle negoziazioni su

Euronext Growth Paris delle azioni di Rebirth, partecipata dalla Società nella misura del 43,52% capitale sociale, e sul presupposto essenziale del mantenimento di un corso di borsa delle azioni di Rebirth quanto più stabile ad esito del collocamento.

Il raggiungimento di tale ultimo presupposto potrebbe risultare vanificato nel caso in cui un numero estremamente frammentato di piccoli azionisti, potenzialmente non interessati a un percorso di stabile investimento, potesse cedere le proprie partecipazioni sul mercato immediatamente a ridosso dell'operazione.

La Società, al fine di ovviare a questo potenziale effetto negativo ma solo subordinatamente al buon esito del processo di quotazione, ha acconsentito alla costituzione di un vincolo temporaneo alla disponibilità del quantitativo di azioni Rebirth oggetto di distribuzione, per la durata di 24 mesi dalla quotazione, vincolo che permarrebbe anche in capo agli azionisti percettori del dividendo successivamente alla sua distribuzione in natura.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la costituzione del vincolo in questione - peraltro rispondente a prassi ampiamente diffusa nel mercato proprio in occasione di processi di quotazione - trovi piena giustificazione nella comunanza degli interessi tra Rebirth e la Società dove la prima è interessata alla finalizzazione del processo di quotazione e la seconda intende porsi nella condizione di poter offrire un tangibile segno di riconoscimento alla fiducia riposta dagli azionisti in un progetto di sviluppo e strategico fino ad oggi non pienamente riconosciuto dal mercato, anche in un'ottica di stabilizzazione dell'investimento, a tutela del valore della partecipazione distribuita agli azionisti, nonché dell'investimento residuo detenuto da Health Italia.

In aggiunta, sempre nella prospettiva della preservazione degli interessi degli azionisti della Società percettori del dividendo in natura rappresentato da azioni quotate di Rebirth, si precisa che l'organo amministrativo di Rebirth ha anche condiviso la proposta di fissare un prezzo di offerta iniziale delle azioni in sede di quotazione in misura non inferiore a Euro 1,8 per azione corrispondente a quello risultante dalla perizia commissionata dalla Società al Prof. Riccardo Tiscini e da questi resa in data 14 ottobre 2024 (la "Perizia").

Il prezzo iniziale di offerta delle azioni Rebirth potrà quindi essere superiore ma non inferiore a quello di Euro 1,8 per azione come risultante dalla Perizia così da garantire, almeno in sede di prima offerta, che quanto percepito dagli azionisti della Società trovi un riscontro oggettivo in sede di sottoscrizioni rese da parte dei nuovi investitori.

La delibera di Rebirth che autorizzerà l'aumento di capitale al servizio del collocamento iniziale fisserà quindi il prezzo minimo di offerta per ciascuna azione in sede di collocamento per un importo non inferiore a Euro 1,80 per azione e in tale sede sarà altresì approvata, subordinatamente al buon esito della quotazione, la costituzione di una nuova classe di azioni soggette al vincolo di intrasferibilità per la durata di 24 mesi dalla data di avvio delle negoziazioni che contraddistinguerà il quantitativo di azioni Rebirth possedute dalla Società oggetto di distribuzione.

La distribuzione del dividendo sarà quindi condizionata all'ottenimento da parte della Partecipata del provvedimento attraverso il quale l'autorità competente ammetterà formalmente le azioni Rebirth alle negoziazioni su Euronext Growth Paris così da garantire agli azionisti della Società l'assegnazione di titoli quotati.

In merito alle condizioni e ai criteri in base ai quali la predetta distribuzione andrebbe effettuata, si osserva quanto segue:

- (i) alla data della presente Relazione, la Società è titolare di un pacchetto azionario composto da n. 9.300.045 azioni di Rebirth, complessivamente rappresentative del 43,52% del capitale sociale della stessa;
- (ii) le azioni Rebirth risultano iscritte nell'attivo di bilancio della Società per un valore contabile complessivo di Euro 16.504.051,79, corrispondente ad un valore contabile unitario per azione di

Euro 1,77;

- (iii) la distribuzione del dividendo straordinario verrà effettuata mediante utilizzo parziale dell'ammontare disponibile per utili distribuibili e riserve disponibili - pari alla data dell'ultima situazione contabile approvata di Health Italia S.p.A. al 31 dicembre 2023 a complessivi Euro 13.371.735 – per l'importo di Euro 9.906.516. In considerazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e della situazione economico-patrimoniale al 30 settembre 2024, prodotta in sede assembleare; si rileva che non si hanno variazioni sostanziali sotto il profilo dell'andamento economico e del patrimonio netto;
- (iv) in pagamento del dividendo straordinario deliberato, a ciascun azionista di Health Italia, verranno assegnate azioni Rebirth ad una valorizzazione non inferiore a quella che risulta dalla Perizia;
- (v) le azioni Rebirth oggetto di distribuzione saranno soggette al vincolo di intrasferibilità per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Paris;
- (vi) la distribuzione del dividendo straordinario sarà in ogni caso sospensivamente condizionata: (i) al rilascio del provvedimento di ammissione delle azioni Rebirth alle negoziazioni su Euronext Growth Paris; e (ii) alla fissazione di un prezzo iniziale di collocamento delle azioni Rebirth non inferiore a Euro 1,8 corrispondente al prezzo risultante dalla Perizia.

Ove le condizioni indicate risultino soddisfatte, il Consiglio di Amministrazione della Società procederà all'assegnazione delle azioni Rebirth agli aventi diritto, definendo la data di stacco, la data di legittimazione (cd. *record date*) e la data di pagamento, procedendo a comunicare al pubblico le date predette.

Il Consiglio di Amministrazione segnala che, attraverso la distribuzione del dividendo in natura proposto, la Società realizzerà il parziale smobilizzo della partecipazione in Rebirth, in linea con le strategie definite già dall'anno 2023.

La distribuzione del dividendo straordinario concorrerà al reddito imponibile del percipiente in ragione del proprio status giuridico e, laddove previsto, sarà assoggettata a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 2, D.P.R. 600/73. In tal caso, gli azionisti beneficiari del dividendo in natura saranno quindi tenuti ad anticipare in favore degli intermediari incaricati le somme necessarie ai fini del versamento delle imposte dovute, fermo restando che in difetto il dividendo in questione non potrà essere incassato.

Il valore imponibile del dividendo in capo al percipiente sarà determinato in Euro 1,8 per azione come da perizia o, se incassato a partire dal mese successivo alla quotazione, al "*valore normale*" delle azioni assegnate (art. 47, comma 3, del D.P.R. 917/86), avendo riguardo alla media aritmetica dei prezzi di chiusura di Borsa rilevati nell'ultimo mese antecedente la data di pagamento (art. 9 comma 4 del D.P.R. 917/86).

Nel comunicato stampa che sarà emesso dalla Società riportante il calendario relativo alla distribuzione del dividendo, come concordato con Borsa Italiana, sarà comunicata la modalità di rilevazione del "*valore normale*" da utilizzare ai fini dell'assolvimento degli obblighi di natura tributaria.

Le azioni Rebirth oggetto di dividendo rimarranno depositate sui conti deposito della Società fino alla data della loro effettiva distribuzione e sino a tale data la Società continuerà ad esercitare i relativi diritti sociali e beneficiare dei relativi diritti patrimoniali.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, Vi invita ad assumere la seguente

**proposta di deliberazione**

*“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Health Italia S.p.A., vista ed approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

- *di distribuire agli Azionisti un dividendo straordinario in natura mediante l’assegnazione di n. 5.503.620 azioni della partecipata Rebirth, complessivamente rappresentative del 25,75% del capitale sociale della stessa Rebirth, ai seguenti termini e condizioni:*
  - (i) *la distribuzione del dividendo straordinario verrà effettuata a valere sugli utili distribuibili sino a capienza e in via residuale sulle riserve disponibili, che risultano essere complessivamente pari a Euro 13.371.735, sulla base dell’ultimo bilancio approvato di Health Italia S.p.A. al 31 dicembre 2023;*
  - (ii) *le azioni Rebirth verranno assegnate a ciascun azionista di Health Italia in misura proporzionale alla partecipazione degli stessi detenuta in Health Italia e quindi nella misura di n. 29 azioni Rebirth per ciascuna azione della Società posseduta;*
  - (iii) *le azioni Rebirth oggetto di distribuzione saranno soggette ad un vincolo di indisponibilità della durata di 24 mesi a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle stesse su Euronext Growth Paris;*
  - (iv) *la distribuzione del dividendo straordinario sarà in ogni caso sospensivamente condizionata: (i) al rilascio del provvedimento di ammissione delle azioni Rebirth alle negoziazioni su Euronext Growth Paris; e (ii) alla fissazione di un prezzo iniziale di collocamento delle azioni Rebirth non inferiore a Euro 1,8 per azione.*
  
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro - ogni potere occorrente per procedere all’eventuale assegnazione del dividendo straordinario (i.e. le azioni Rebirth), stabilendo altresì la data di stacco, la data di legittimazione (cd. record date), la data di pagamento dello stesso e, in generale, per dare esecuzione alla presente deliberazione e depositarla per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nella medesima le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti.”*

\*\*\*

Roma, 08 novembre 2024

**Health Italia S.p.A.**

Per il Consiglio di Amministrazione

*Roberto Anzanello*